

Prof. Avv. Michele Rondinelli
Via dei Mille n. 2 - Brescia
Via Cogorano n. 25 - Livorno
Pec.: avv.rondinelli.michele@legalmail.it

Αντιγόνη

οὐ γὰρ ἦί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξαρχὴ ἄδε. 450

οὐδ' ἦ ξύνοικος ἦὼν κάηω θεῶν Δίκη

ἠοιούζδ' ἐν ἀνθρώποιζιν ὥπιζεν νόμοσζο.

οὐδδὲ ζθέενειν ἠοζοῦθον φόμεν ἠὰ ζὰ

κηρύγμαθ' ὥζη' ἄγπαπῆα κάζθαλῆ θεῶν

νόμιμα δύναζθαι θνηθὸν ὄνθ' ὕπεδπαμεῖν. 455

Antigone

Ma per me non fu Zeus a proclamare quel divieto,

né Dike, che dimora con gli dei inferi, tali leggi fissò per gli uomini.

E non pensavo che i tuoi editti avessero tanta forza, che un mortale

potesse trasgredire le leggi non scritte e inrollabili degli dei.

Infatti queste non sono di oggi o di ieri, ma sempre vivono e nessuno sa quando

apparvero.

Sofocle

Traduzione R. Cantarella

Brevi note a margine delle Ordinanze del Tribunale di Bologna del 10 novembre 2014 e del Tribunale di Siena del 29 ottobre 2014 in tema di usura nei contratti di mutuo

1. PREMESSA

Le due ordinanze che qui si commentano sono state ottenute dal sottoscritto nella gestione di due posizioni di clienti di SDL Centrostudi.

Entrambe riguardano dei mutui ed entrambe hanno recepito la tesi da me sostenuta già nel gennaio 2014 nel saggio pubblicato dalla *Rivista di Diritto Bancario* intitolato *Appunti e spunti in tema di usura contrattualizzata nei contratti di mutuo (e non solo) a margine dell'Ordinanza del Tribunale di Milano del 28/01/2014*, (<http://www.dirittobancario.it/rivista/credito/usura/appunti-e-spunti-tema-di-usura-contrattualizzata-nei-contratti-di-mutuo-e-non-solo>) secondo cui – in aperto contrasto con quanto sostenuto dalla Sesta Sezione Civile del Tribunale di Milano – si deve procedere ad un cumulo tra interessi corrispettivi e moratori allorquando si rinviengano in un contratto di mutuo (o di leasing) una o più pattuizioni che sul piano degli effetti comportano una aggiunta e non una sostituzione degli interessi moratori agli interessi corrispettivi.

Aderiva a tale tesi il Tribunale di Parma con il noto provvedimento del 25 luglio 2014 in ambito fallimentare (si trattava di un verbale di esame e di formazione dello stato passivo) nel quale si afferma che occorre prendere le mosse dal contratto al fine di comprendere se la volontà delle parti induca a concludere che la mora:

- ✓ sia sostituiva del tasso corrispettivo sulla rata scaduta ovvero;
- ✓ sia da aggiungere alla rata già composta di capitale e interessi corrispettivi.

Nel secondo caso, l'esito non può che essere l'accertamento di una convenzione usuraria (ovvero, più chiaramente, che tutti gli interessi pattuiti sono siano usurari e, quindi, ex art.1815 c.c. s.c., il contratto debba essere riqualificato da oneroso a titolo gratuito.

In presenza di clausole di tal fatta si assiste, per effetto di quanto stabilito nel contratto, ad una aggiunta e non ad una sostituzione dell'interesse moratorio all'interesse corrispettivo.

Se si vuole si può parlare anche di sommatoria, o – il che è lo stesso – di cumulo tra tassi (o quote) di interessi; ciò che conta è il fatto che è il contratto, ovvero la legge che le parti si sono date (art. 1372 c.c.), a stabilire che gli interessi di mora abbiano una funzione additiva e non già sostitutiva rispetto ai corrispettivi.

Da un punto di vista operativo, l'analisi del contratto è il punto di partenza.

Ovviamente, sbaglia chi cerca in un contratto di mutuo (o *leasing*) una clausola che dica: 5 + 7... ciò che occorre verificare è se in un dato contratto vi siano una o più clausole che comportano, sul piano degli effetti, il cumulo degli interessi.

La logica sottesa al ragionamento in discorso è evidente: la mora pattuita presuppone, per essere applicata, un ritardo da parte del cliente. Al momento del ritardo si assiste ad un consolidamento della rata – *recte*– di tutte le somme che compongono la rata, a prescindere dal titolo per cui esse sono dovute; solitamente tali somme diventano un tutto indistinto su cui vengono applicati gli interessi moratori.

Tuttavia, la valutazione circa la usurarietà della clausola non può che essere fatta al momento della stipula del contratto... ma in tale momento (t_0) nessun interesse è stato ancora pagato, né di natura corrispettiva né di natura moratoria. Gli interessi corrispettivi saranno pagati a partire dalla scadenza della prima rata (t_1); mentre gli interessi moratori saranno eventualmente pagati in caso di inadempimento (t_2), e dunque detti interessi potrebbero, in ipotesi, non essere mai pagati.

Da un punto di vista logico, dunque, a nulla rileva dunque il fatto che gli interessi moratori al momento dell'accertamento della pattuizione usuraria non siano ancora stati pagati; ciò che rileva è che la pattuizione sia geneticamente usuraria. Ma sul punto si ritornerà *infra*.

Procediamo a questo punto ad esaminare le due ordinanze in oggetto.

2. I QUESITI POSTI DAI GIUDICI BOLOGNESE E SENESE: USURA SOPRAVVENUTA E USURA CONTRATTUALE

Nella provvedimento del Giudice bolognese del 10 novembre 2014 si richiede al CTU di verificare “*quale sia il tasso di interessi concretamente applicato dalla banca al rapporto medesimo, sia con riferimento al tasso corrispettivo che a quello moratorio; se, inoltre, il tasso applicato nel corso del rapporto sia o meno conforme alle previsioni contrattuali; se, inoltre, in caso di difformità, il tasso concretamente applicato al rapporto superi o meno il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura; in caso di superamento del tasso soglia, se tale superamento sia conseguenza dell'applicazione del tasso moratorio; se siano stati corrisposti o meno interessi di mora sull'intera rata (comprensiva degli interessi corrispettivi) con conseguente capitalizzazione degli interessi o se, al contrario, in caso di mora siano stati calcolati sulle rate successive alla rata scaduta e non pagata solo gli interessi di mora (come argomentato dalla banca convenuta a pag. 5 della seconda memoria istruttoria)*” (enfasi nostra).

Vi sono, dunque, diverse questioni che sono state poste le più rilevanti delle quali sono le seguenti:

i) il tasso in concreto applicato nel corso del rapporto è conforme alle previsioni contrattuali? e, se così non è, il tasso in concreto applicato è superiore al tasso soglia usura?

ii) gli interessi di mora sono stati corrisposti sull'intera rata (comprensiva degli interessi corrispettivi) con conseguente capitalizzazione degli interessi?

La questione sub *i)* attiene alla cd. usura sopravvenuta, determinata dal cd. effetto anatocistico del piano di ammortamento alla francese che, in talune ipotesi, può determinare anche il superamento del tasso soglia usura.

La questione sub *ii)* attiene alla cd. usura contrattuale, determinata dall'applicazione degli interessi di mora su tutta la rata scaduta e non pagata e dunque anche sulla quota interessi di detta rata, con conseguente capitalizzazione degli interessi.

Molto più articolato è il quesito posto dal Tribunale di Siena nell'Ordinanza del 29 ottobre 2014. Nel provvedimento in commento si legge quanto segue: *“accerti il CTU, esaminata la documentazione di causa, se ed in che misura il calcolo degli interessi convenzionali conglobati in ciascuna rata di cui all'estratto del piano d'ammortamento in atti sia conforme alla misura contrattualmente pattuita o difforme da essa, con riferimento a ciascuna scadenza; accerti altresì se ed in che misura il calcolo delle spese, dei premi e delle altre voci a debito del cliente, comunque denominate, sia conforme alla misura contrattualmente pattuita (che vorrà indicare con specifico riferimento a una o più clausole numericamente individuate) o difforme da essa, con riferimento a ciascuna scadenza; Accerti se ed in che misura il calcolo degli interessi di mora sia conforme alla misura contrattualmente pattuita (che vorrà indicare con specifico riferimento a una o più clausole numericamente individuate) o difforme da essa, con riferimento a ciascuna scadenza; Accerti se il contratto contenga una pattuizione (che vorrà indicare con specifico riferimento a una o più clausole numericamente individuate) che preveda espressamente che gli interessi moratori vengano computati sull'intero importo delle rate scadute, comprensivo degli interessi convenzionali in esso conglobati, e/o sull'intero importo del debito residuo alla data della risoluzione del contratto, parimenti comprensivo degli interessi convenzionali in esso conglobati; accerti se ed in che tempi e misura gli interessi di mora siano stati capitalizzati*

Ridetermini il computo del dare e dell'avere tra le parti, sulla base dei versamenti eseguiti dal e imputando i medesimi prima in conto di interessi moratori, poi in conto di quote interessi convenzionali scadute e quote capitale scadute dalla più antica alla più recente; il tutto previa esclusione degli interessi convenzionali e/o moratori e/o dei premi e/o delle spese e/o di ogni altra voce applicati/e in misura superiore a quella prevista contrattualmente; nonché, ove non abbia accertato l'esistenza della pattuizione di cui al quesito 4, previa esclusione degli interessi moratori applicati su basi di calcolo comprensive della quota d'interessi convenzionali conglobata in ciascuna rata scaduta; nonché in ogni caso previa esclusione degli interessi moratori maturati per effetto della capitalizzazione di altri interessi moratori Accerti se ed in quali trimestri il tasso soglia antiusura previsto dal Decreto MEF, Dipartimento del Tesoro, Direzione V, applicabile pro tempore sia stato sopravanzato: a) Dalle remunerazioni del credito pattuite complessivamente considerate, di cui ai quesiti 1 e 2, tenuto conto del tasso soglia in sé e per sé considerato b) Dagli interessi di mora pattuiti di cui al quesito 3, tenuto conto del tasso soglia in sé e per sé considerato c) Dagli interessi di mora pattuiti di cui al quesito 3, tenuto conto del tasso soglia aumentato della media dei punti percentuali di scostamento degli interessi moratori dagli interessi

convenzionali, qualora tale scostamento medio sia stato indicato nelle premesse o nelle note del Decreto MEF, Dipartimento del Tesoro, Direzione V, applicabile pro tempore Indichi conseguentemente la differenza tra quanto addebitato al termine dei conteggi dalla banca al cliente e quello che sarebbe stato il saldo conseguente al computo del dare e avere tra le parti di cui al quesito 6, comunque nel rispetto del tasso soglia ex legge 108/1996’.

Anche in questo secondo quesito si pongono le medesime questioni poste nel quesito bolognese, seppur con delle differenze – in punto di pattuizione di condizioni usuarie – di non poco conto.

Nel quesito bolognese si richiede, infatti, di verificare se vi sia stata applicazione di interessi di mora sull’intera rata scaduta.

Viceversa, nel quesito senese si richiede di verificare se il contratto preveda una pattuizione – contenuta in una o più clausole – in virtù della quale gli interessi moratori debbano essere computati sull’intero importo delle rate scadute, comprensivo degli interessi convenzionali in esso conglobati, e/o sull’intero importo del debito residuo alla data della risoluzione del contratto, parimenti comprensivo degli interessi convenzionali in esso conglobati. In caso di esito positivo, parrebbe di intendere che anche per il caso di mancata applicazione degli interessi di mora debbano essere espunti tutti gli interessi.

3. NATURA ANATOCISTICA DELLA CLAUSOLA RELATIVA AGLI INTERESSI DI MORA

Una clausola che preveda l’applicazione degli interessi di mora su tutte le somme scadute a qualunque titolo si rinviene pressoché in tutti i contratti di mutuo stipulati successivamente al 9 febbraio 2000.

E’ questa una data cruciale per il diritto bancario in quanto essa segna l’adozione, in attuazione dell’art. 120, c. 2 TUB, della celeberrime Delibera CICR del 2000 che rende legittima la pratica anatocistica. L’attenzione degli accademici e dei pratici s’è sempre incentrata sugli effetti che detta legittimazione esplicava sui rapporti di c/c ed in particolare: se la stessa avesse o meno efficacia retroattiva; se per i vecchi contratti di c/c – per così dire “nati male” – si potesse emendare il vizio genetico... e se sì, con quali modalità; oltre a molteplici altre questioni di carattere spiccatamente tecnico-giuridico.

Poco o punto è stato osservato con riguardo agli effetti esplicati dalla richiamata Delibera con riguardo a contratti di mutuo.

A tal proposito, è d’uopo rilevare come l’art. 3 della Delibera Cicr del 2000 preveda che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento.

Prima della entrata in vigore della Delibera Cicr, il divieto della capitalizzazione degli interessi (cd. anatocismo) previsto in via generale dall’art. 1284 c.c. era stato ritenuto sussistente anche nei contratti di mutuo ordinario dalla giurisprudenza di legittimità in molteplici occasioni (cfr. Cass. n. 3479/71; Cass. n. 1724/77; Cass. n. 2593/03), con la conseguenza che l’applicazione degli interessi di mora sulla rata scaduta comprensiva di interessi corrispettivi era ritenuta una pratica illegittima, neppure giustificabile mediante il ricorso ad asseriti usi normativi ritenuti inesistenti dalla

giurisprudenza richiamata. Tutto ciò per il fatto che nei mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi era ed è una mera modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario: ovvero la restituzione del *tandundem* (la somma mutuata) e il pagamento di un prezzo (gli interessi sulla somma mutuata). Si tratta di obbligazioni distinte la cui natura non muta per il caso di inadempimento o ritardo per cui la applicazione della mora, oltre che sul capitale, anche sugli interessi corrispettivi determinava una violazione del divieto anatocistico.

Da un punto di vista diacronico, il divieto di capitalizzazione degli interessi affermato dall'art. 1284 c.c. era antecedente alla codificazione del 1942, essendo previste nei codici ottocenteschi – ovvero nel codice civile del 1865 e nel codice di commercio del 1882 – delle regole analoghe tanto nei rapporti civili tanto nei rapporti commerciali: cfr. per una prima ricostruzione storica del fenomeno che trae le proprie origini in età romana: Abriani (a cura di), *Diritto commerciale*, in Irti (promossi da) *Dizionari del diritto privato*, Milano, 2011, pp. 15 ss.

In quel contesto, tuttavia, una deroga al divieto in discorso fu sancita, in materia di mutuo fondiario dal R.D. 16 luglio 1905, n. 646 (Testo Unico delle Leggi sul credito fondiario) all'art. 38. Detta deroga era stata poi confermata dal D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, all'art. 14 i cui primi due commi così stabilivano: “*Il pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti non può essere ritardato da alcuna opposizione. Le somme dovute a tale titolo producono, di pieno diritto, interesse dal giorno della scadenza*”; ed ancora dalla legge 6 giugno 1991, n. 175, il cui art. 16 – nel ribadire quanto sopra – precisava ai primi due commi che “*1. Il pagamento di interessi, rate di ammortamento, compensi e rimborsi di capitale non può essere ritardato da alcuna opposizione. 2. Le somme dovute a tale titolo producono, di pieno diritto, interesse dal giorno della scadenza*”.

Partendo dal dato normativo, la giurisprudenza di legittimità non ha mai avuto dubbi sul fatto che per il mutuo fondiario il mancato pagamento di una rata comportasse l'applicazione degli interessi di mora su ogni componente della rata stessa a prescindere dalla relativa natura (cfr. *ex multis* le seguenti recenti pronunce: Cass. n. 21885/2013; Cass. n. 3656/2013 e 9695/2011).

Tuttavia, con l'emanazione del TUB (d.lgs. 385/1993) molti dei profili di specialità che connotavano il mutuo fondiario rispetto al mutuo ordinario (e su cui si veda Caranzetti, *Credito fondiario. Aspetti giuridici e tecnico-pratici delle operazioni di finanziamento fondiario*, in *Magistra, Banca e Finanza* - www.magistra.it - ISSN: 2039-7410, anno 2009) sono venuti meno, per effetto della espressa abrogazione della disciplina speciale ad opera dell'art. 161, comma 6 TUB, che ne ha fatto salva l'applicazione ai soli contratti conclusi in precedenza.

Conseguentemente è venuta meno la possibilità nei mutui fondiari di applicare, per l'ipotesi del ritardo, gli interessi di mora su tutta la rata con il che il divieto di cui all'art. 1283 c.c. è stato reso operativo per tutti i contratti di mutuo.

E' poi intervenuta la Delibera Cior del 2000 che ha mutato nuovamente il contesto. A tal riguardo, pochi mesi or sono la Cassazione ha opportunamente rilevato come “*nel nuovo panorama normativo, pertanto, la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito di interessi. Non pare superfluo rilevare, peraltro, che, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte (Cfr., da ultimo, Cass. S.U. n. 775/013) in tema di mutuo ipotecario, gli interessi moratori sulle rate scadute (ivi compresi, quindi, gli eventuali interessi*

anatocistici) trovano collocazione chirografaria, ai sensi dell'art. 2855 c.c., comma 2" (Cassazione, n. 11400 del 22 maggio 2014).

Non v'è dubbio, dunque, che la clausola che preveda in ipotesi di inadempimento l'applicazione degli interessi di mora su tutte le somme a qualunque titolo dovute – pertanto anche sulla componente a titolo di interessi delle rate scadute – comporta una pratica anatocistica che è legittima se espressamente pattuita e ciò in deroga al divieto di cui all'art. 1283 c.c.

4. POTENZIALI EFFETTI USURARI DELLA CLAUSOLA RELATIVA AGLI INTERESSI DI MORA

Ciò che è sfuggito agli istituti di credito è il fatto, di non poco conto, per cui in ogni operazione di finanziamento la pratica anatocistica – ancorché lecita – può concorrere al superamento del tasso soglia usura.

Del resto, in termini analoghi viene posta la questione dell'anatocismo nascosto nelle pieghe dei contratti che prevedano particolari modalità di applicazione del piano di ammortamento alla francese.

Accade di frequente che nella fase esecutiva di un contratto di mutuo si preveda il frazionamento dei pagamenti in corso d'anno a fronte di un tasso definito su base annuale con conseguente necessità di procedere alla conversione del tasso di interesse annuale i_1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i_2 (e viceversa): ciò che del resto è stato chiarito dalla Banca d'Italia nella Comunicazione 29 luglio 2009 in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (in particolare allegato 4B, nota 5) ove testualmente si legge che: “*Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i_1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i_2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale $i_2 = (1+i_1)^{t_1/t_2} - 1$ ”.*

Di conseguenza ha trovato cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico la così detta usura sopravvenuta degli interessi che, ancorché pattuiti lecitamente dovessero risultare in seguito superiori al tasso soglia rilevato al momento della corresponsione della somme da parte del debitore. La Corte di Cassazione con sentenza 11 gennaio 2013, n. 603 ha confermato la rilevanza dell'usura sopravvenuta conformemente alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza là dove, con Comunicazione del 20 aprile 2010, ha riscontrato l'inosservanza della normativa di riferimento nelle ipotesi di “*addebito alla clientela di interessi e altri oneri complessivamente superiori alla soglia di usura (...) senza che sia intervenuto un blocco automatico da parte delle procedure informatiche*”... e difatti, secondo la Banca d'Italia, gli intermediari devono assicurare, “*tramite le competenti funzioni aziendali, che le procedure operative e i sistemi di controllo garantiscano il pieno rispetto della normativa civilistica e di quella in materia di usura*” (cfr. in internet alla pagina: https://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/bollvig/2010/04_10/provv_cg/bi_cg/20100420_II1.pdf).

Alle stesse conclusioni è giunto recentemente l'Arbitro Bancario Finanziario con la decisione 3 aprile 2013, n. 1796 che ha evidenziato “*l'inopponibilità al cliente di tassi eccedentari rispetto alla norma imperativa, non potendo l'ordinamento ammettere il pagamento di interessi in misura superiore al tasso soglia trimestralmente rilevato*” (cfr. in internet alla pagina: <http://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/categorie/Carte%2520di%2520credito/Tipolo>

gia/Dec-20130403-1796.pdf).

Se dunque la verifica della usurarietà delle pattuizioni può riguardare il caso di un incremento (occulto) del tasso in conseguenza del piano di ammortamento adottato che preveda il frazionamento dei pagamenti in corso d'anno a fronte di un tasso definito su base annuale analoga verifica va fatta con riguardo all'effetto anatocistico determinato dalla previsione di una clausola relativa agli interessi di mora che, in caso di inadempimento, ne preveda l'applicazione su tutta la rata.

Orbene, nella prospettiva di chi scrive, tale valutazione non può che essere svolta avendo riguardo al momento della stipula e dunque indipendentemente dalla ricorrenza di un qualche ritardo nella esecuzione delle obbligazioni discendenti dal contratto da parte del mutuatario, ciò in quanto l'Ordinamento non può tollerare che una clausola che contenga una convenzione usuraria non sia censurata per il sol fatto di non essere stata ancora applicata.

In altri ambiti del diritto – penso ad es. al diritto antitrust – la conclusione di un'intesa avente un contenuto oggettivamente anticoncorrenziale (intese sui prezzi, sulle quantità, o che prevedano la ripartizione dei mercati etc.) sono vietate *per se* anche quando mai attuate, ovvero quando pur essendo state attuate l'impatto in termini di lesione alla concorrenza è trascurabile se non addirittura nullo. Tali intese sono incompatibile con i principi fondanti il diritto antitrust e il mero fatto di averle stipulate va censurato.

La logica – in tema di usura – non può che essere la medesima: una convenzione usuraria va censurata, punto.

Poco importa che la stessa riguardi gli interessi corrispettivi o moratori.

Anche gli interessi corrispettivi potrebbero, in ipotesi, non essere pagati senza che ciò configuri un inadempimento o un ritardo...

Nel ricordato scritto *Appunti e spunti in tema di usura contrattualizzata nei contratti di mutuo (e non solo) a margine dell'Ordinanza del Tribunale di Milano del 28/01/2014* equiparavo, a pag. 7, la mora con la clausola che prevede una penale (o un compenso) per l'estinzione anticipata; ipotizzavo, altresì, che il presupposto per l'applicazione della penale – ovvero l'estinzione anticipata – si fosse verificato (ovviamente) dopo la stipula, ma prima della scadenza della prima rata: in un caso del genere gli interessi corrispettivi non sarebbero stati mai pagati, ma nessuno potrebbe revocare in dubbio l'applicazione del disposto di cui all'art. 1815, c. 2 c.c. per il caso in cui gli interessi corrispettivi fossero stati pattuiti oltre la soglia usura vigente alla stipula, con conseguente gratuità del mutuo.

La declaratoria di gratuità del mutuo comporterebbe che la penale per l'estinzione anticipata (e solo quella... in quanto, sulla base delle ipotesi data, non sono stati mai pagati né interessi corrispettivi né interessi moratori) non andrebbe pagata e se pagata sarebbe ripetibile sulla base del disposto di cui all'art. 2033 c.c.

Spesso, peraltro, la convenzione usuraria non la si rinviene in una sola clausola singolarmente considerata, ma si annida *qua e la* nel contratto; con il che solo una visione d'insieme del contratto è in grado di scovare una convenzione che è frutto – sul piano degli effetti – della combinazione di più clausole.

Così accade che dalla combinazione delle clausole relative rispettivamente agli interessi corrispettivi e agli interessi moratori, e più precisamente dalla clausola relativa agli interessi di mora

che prevede l'applicazione di questi ultimi a tutte le somme a qualunque titolo dovute e dunque dovute anche a titolo di interessi

5. NOTE CONCLUSIVE

In entrambi i procedimenti da me seguiti, dall'analisi del contratto di mutuo è emerso e puntualmente allegato il fatto che in relazione agli interessi di mora si fosse in presenza di una clausola che prevedeva l'applicazione della mora su tutta la rata, con la conseguenza che gli interessi di mora si andavano ad aggiungere e non a sostituire agli interessi corrispettivi... che poi, in casi del genere si parli di sommatoria o cumulo o altro è questione di poco conto; ciò che rileva è il fatto che gli interessi moratori non fossero sostitutivi dei corrispettivi.

Ovviamente i giudizi sono ancora in corso e non bisogna farsi prendere da facili entusiasmi.

Come diceva il buon Vujadin Boškov: "rigore c'è quando arbitro fischia...".

Per ora riteniamoci soddisfatti del fatto che i nostri arbitri stiano cominciando ad aprire gli occhi.

Livorno/Brescia, 13 dicembre 2014

Prof. Avv. Michele Rondinelli

N. R.G. 2013/9485



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

QUARTA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **9485/2013** promossa da:

PRONTO GRU SRL (C.F. 01964011207), con il patrocinio dell'avv. LISEI MARCO e dell'avv. DI LORETO SERAFINO (DLRSFN61D07A794P) VIA DEI MILLE 2 25100 BRESCIA; MALTESE CARLO (MLTCRL69D10H501N) Indirizzo Telematico; RONDINELLI MICHELE (RNDMHL76P03A717G) VIA DEI MILLE 2 25100 BRESCIA; elettivamente domiciliato in Via Frassinago n. 6 40123 Bologna presso il difensore avv. LISEI MARCO

LUIGI INCUTTO (C.F. NCTLGU52A06A887B), con il patrocinio dell'avv. LISEI MARCO e dell'avv. DI LORETO SERAFINO (DLRSFN61D07A794P) VIA DEI MILLE 2 25100 BRESCIA; MALTESE CARLO (MLTCRL69D10H501N); RONDINELLI MICHELE (RNDMHL76P03A717G) VIA DEI MILLE 2 25100 BRESCIA; elettivamente domiciliato in Via Frassinago n. 6 40123 Bologna presso il difensore avv. LISEI MARCO

ACHILLE BENINI (C.F. BNNCLL59H05A191H), con il patrocinio dell'avv. LISEI MARCO e dell'avv. DI LORETO SERAFINO (DLRSFN61D07A794P) VIA DEI MILLE 2 25100 BRESCIA; MALTESE CARLO (MLTCRL69D10H501N) Indirizzo Telematico; RONDINELLI MICHELE (RNDMHL76P03A717G) VIA DEI MILLE 2 25100 BRESCIA; elettivamente domiciliato in Via Frassinago n. 6 40123 Bologna presso il difensore avv. LISEI MARCO

OPPONENTI

contro

CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. MOLZA STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA SAN GIORGIO 4 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. MOLZA STEFANO

OPPOSTA

Il Giudice dott. Daria Sbariscia,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24/04/2014,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti e sciolta la riserva;

Ritenuta la necessità, dispone CTU, affinché il consulente accerti, esaminato l'andamento effettivo del rapporto, quale sia il tasso di interessi concretamente applicato dalla banca al rapporto medesimo, sia con riferimento al tasso corrispettivo che a quello moratorio; se, inoltre, il tasso applicato nel corso del rapporto sia o meno conforme alle previsioni contrattuali; se, inoltre, in caso di difformità, il tasso concretamente applicato al rapporto superi o meno il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura; in caso di superamento del tasso soglia, se tale superamento sia conseguenza dell'applicazione del tasso moratorio; se siano stati corrisposti o meno interessi di mora sull'intera rata (comprensiva degli interessi corrispettivi) con conseguente capitalizzazione degli interessi o se, al contrario, in caso di mora siano stati calcolati sulle rate successive alla rata scaduta e non pagata solo gli interessi di mora (come argomentato dalla banca convenuta a pag. 5 della seconda memoria istruttoria)

P.Q.M.

Dispone CTU nominando al fine la dott.ssa Anja Baijc, con studio in Bologna

Fissa per il conferimento dell'incarico l'udienza del giorno 11.12.2014 ad ore 11,30.

Si comunichi alle parti e al CTU.

Bologna, 10 novembre 2014

Il Giudice

dott. Daria Sbariscia





Tribunale Ordinario di Siena

Ufficio del Giudice Unico Civile

Il Giudice Giulia Capannoli,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.10.2014,

ritenuto di decidere sull'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva degli attori sollevata dalla convenuta unitamente al merito,

ritenuto necessario disporre CTU, nomina CTU il Dott. Murizio Ravenni con studio in Siena, piazza Bargagli Petrucci n. 18, e-mail studioravenni@tin.it e pone al CTU il seguente quesito:

“accerti il CTU, esaminata la documentazione di causa, se ed in che misura il calcolo degli interessi convenzionali conglobati in ciascuna rata di cui all'estratto del piano d'ammortamento in atti sia conforme alla misura contrattualmente pattuita o difforme da essa, con riferimento a ciascuna scadenza;

accerti altresì se ed in che misura il calcolo delle spese, dei premi e delle altre voci a debito del cliente, comunque denominate, sia conforme alla misura contrattualmente pattuita (che vorrà indicare con specifico riferimento a una o più clausole numericamente individuate) o difforme da essa, con riferimento a ciascuna scadenza;

Accerti se ed in che misura il calcolo degli interessi di mora sia conforme alla misura contrattualmente pattuita (che vorrà indicare con specifico riferimento a una o più clausole numericamente individuate) o difforme da essa, con riferimento a ciascuna scadenza;

Accerti se il contratto contenga una pattuizione (che vorrà indicare con specifico riferimento a una o più clausole numericamente individuate) che preveda espressamente che gli interessi moratori vengano computati sull'intero importo delle rate scadute, comprensivo degli interessi convenzionali in esso conglobati, e/o sull'intero importo del debito residuo alla data della risoluzione del contratto, parimenti comprensivo degli interessi convenzionali in esso conglobati;

accerti se ed in che tempi e misura gli interessi di mora siano stati capitalizzati



Ridetermini il computo del dare e dell'avere tra le parti, sulla base dei versamenti eseguiti dal e imputando i medesimi prima in conto di interessi moratori, poi in conto di quote interessi convenzionali scadute e quote capitale scadute dalla più antica alla più recente; il tutto previa esclusione degli interessi convenzionali e/o moratori e/o dei premi e/o delle spese e/o di ogni altra voce applicati/e in misura superiore a quella prevista contrattualmente; nonché, __ove non abbia accertato l'esistenza della pattuizione di cui al quesito 4, previa esclusione degli interessi moratori applicati su basi di calcolo comprensive della quota d'interessi convenzionali conglobata in ciascuna rata scaduta; nonché in ogni caso previa esclusione degli interessi moratori maturati per effetto della capitalizzazione di altri interessi moratori

Accerti se ed in quali trimestri il tasso soglia antiusura previsto dal Decreto MEF, Dipartimento del Tesoro, Direzione V, applicabile pro tempore sia stato sopravanzato:

- a) Dalle remunerazioni del credito pattuite complessivamente considerate, di cui ai quesiti 1 e 2, tenuto conto del tasso soglia in sé e per sé considerato*
- b) Dagli interessi di mora pattuiti di cui al quesito 3, tenuto conto del tasso soglia in sé e per sé considerato*
- c) Dagli interessi di mora pattuiti di cui al quesito 3, tenuto conto del tasso soglia aumentato della media dei punti percentuali di scostamento degli interessi moratori dagli interessi convenzionali, qualora tale scostamento medio sia stato indicato nelle premesse o nelle note del Decreto MEF, Dipartimento del Tesoro, Direzione V, applicabile pro tempore*

Indichi conseguentemente la differenza tra quanto addebitato al termine dei conteggi dalla banca al cliente e quello che sarebbe stato il saldo conseguente al computo del dare e avere tra le parti di cui al quesito 6, comunque nel rispetto del tasso soglia ex legge 108/1996”;

P.Q.M.

Ammette le prove come in motivazione e fissa per il conferimento dell'incarico l'udienza del 10.3.2015 h. 11.45.

Si comunichi alle parti e al CTU.

Siena, 29/10/2014

Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)

